

Accordo quadro di collaborazione
tra
l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale"
e
L'Istituto Italo-Latino-americano

L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con sede legale in Via Chiatamone, 61/62 – 80121 Napoli (Italia) – P.I. 00297640633, in persona del legale rappresentante la Rettrice, Prof.ssa Elda Morlicchio, nata a Pompei il 07.06.1956.

E

L'Istituto Italo-Latinoamericano (di seguito IILA) CF: 80443910585, con sede legale in Roma, Via Giovanni Paisiello, 24 – cap. 00198 in persona del Segretario Generale prof. Donato Di Santo, nato a Bomba (Chieti) il 23.01.1958.

Considerato che

1. L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" è un'istituzione laica e pluralistica, dotata di personalità giuridica e di piena capacità di diritto pubblico e privato, in conformità ai principi stabiliti dall'art.33 della Costituzione e dalle leggi sull'ordinamento universitario.
2. L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" pone nella ricerca il fondamento delle attività della didattica, e si assegna quali compiti primari la promozione della cooperazione e integrazione tra le culture e dello sviluppo del territorio in cui opera attuando forme di stimolo e di collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono gli stessi fini;
3. L'IILA ha tra le sue finalità lo sviluppo di azioni, attività e ricerche per lo sviluppo e per il rafforzamento della collaborazione e cooperazione tra i Paesi dell'America Latina, l'Italia e l'Unione Europea;
4. L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e l'IILA, denominate di seguito "le Parti", hanno obiettivi comuni nell'ambito della formazione, della ricerca, della cooperazione e della promozione culturale in genere;

Si Conviene

di sottoscrivere un accordo quadro di collaborazione fondato sulle seguenti clausole:

Articolo 1

La collaborazione deve attenersi ai limiti fissati dal presente accordo quadro e da futuri accordi attuativi sottoscritti dalle Parti.



Articolo 2

L'Università di Napoli "L'Orientale" e l'IILA. nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali si impegnano a sviluppare un'organica collaborazione per:

- promuovere conferenze, seminari, workshop, summer school, corsi, attività di ricerca e attività inerenti la cultura in genere;
- sviluppare progetti e programmi inerenti alle attività di cui al presente Accordo che possano essere presentati nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali e internazionali o sottoposti alla valutazione di potenziali finanziatori privati;
- promuovere Tirocini e Stage e altre attività inerenti alle tematiche di cui al presente Accordo.
- attivare uno scambio informativo fra le Parti continuo e puntuale al fine di condividere iniziative e progettualità.
- comunicare e promuovere, nella maniera più ampia possibile, le iniziative di cui al presente Accordo sul territorio cittadino, nazionale e internazionale.

Articolo 3

Le Parti forniranno l'appoggio logistico e tecnico per la progettazione, realizzazione e accesso alle attività programmate.

Articolo 4

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni, o progetti specifici di cui all'articolo 2 potrà essere stipulato un apposito accordo attuativo. Tale accordo dovrà contenere:

1. la descrizione dell'azione, programma o progetto;
2. la durata dell'azione, programma o progetto;
3. le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
4. i procedimenti per il riconoscimento dei crediti formativi agli eventuali studenti partecipanti agli eventi promossi.

Articolo 5

Ciascuna delle due Parti elaborerà programmi di attività da sottoporre all'altra parte contraente, al fine di promuovere i rispettivi progetti e attuare le più appropriate forme di collaborazione.

Articolo 6

Tutte le informazioni risultanti dalle attività congiunte realizzate sulla base del presente accordo saranno a disposizione di entrambe le Parti, a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali accordi di attuazione.

Articolo 7

Il presente accordo non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri enti, salvo che gli stessi non prevedano la compartecipazione ai medesimi programmi o attività. In tale ultimo caso, l'ente che si intende associare dovrà ottenere il previo gradimento formale dell'altra Parte.

Articolo 8

Il presente accordo entrerà in vigore al momento della firma e avrà validità di 2 anni con possibilità di rinnovo. Il rinnovo, a seguito di comunicazione tra le parti, avrà durata annuale.

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte presso il domicilio eletto in epigrafe, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accordo o della proroga annuale, senza pregiudizio delle azioni pendenti che non vengono immediatamente interrotte dalla parte che non ha chiesto il recesso. Gli accordi realizzati in applicazione del presente accordo potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo.

Ogni emendamento al presente testo, concordato fra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto.

Articolo 9

Nel caso in cui si presentino delle divergenze nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Accordo, le parti ricercheranno un'intesa amichevole. Qualora non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, si ricorrerà alla formula dell'arbitrato ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuno delle parti e il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale, individuato di comune accordo tra le parti.

Il presente accordo quadro è redatto in duplice copia tutte egualmente facenti fede.

Napoli, 15/07/2017

Università degli Studi di Napoli

“L'Orientale”

La Rettore prof.ssa Elda Morlicchio



L'Istituto Italo-Latinoamericano

Il Segretario Generale

Prof. Donato Di Santo

